

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 17/02/2026

FATTO

Il ricorrente dichiara che nel 2015 è divenuto debitore nei confronti di un terzo intermediario; il debito si estingueva per prescrizione; lamenta l'illegittimità dell'ipoteca iscritta dall'intermediario convenuto, a seguito di cessione del credito, a garanzia del debito menzionato. Presentava formale richiesta di accesso agli atti; provvedeva a revocare i consensi prestati; non riceveva alcuna documentazione comprovante l'interruzione della prescrizione, né copia del titolo esecutivo.

Chiede:

- 1) sia accertata la prescrizione del credito ceduto;
- 2) sia dichiarata la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria;
- 3) sia disposta la cancellazione della stessa ipoteca;
- 4) la rimozione di eventuali segnalazioni in banche dati creditizie;
- 5) di ordinare all'intermediario di fornire la documentazione richiesta.

L'intermediario controdeduce che in data 10/02/2015 e 05/06/2015 la società Capogruppo diventava cessionaria di due diritti di credito di difficile recupero derivanti dall'esecuzione dei contratti n.*217 e *172 stipulati con il ricorrente; la cedente garantiva la bontà, la certezza e l'esigibilità di entrambi i crediti, nonché ne forniva la documentazione giustificativa ex art. 1262 c.c.; congiuntamente con la cedente, la Capogruppo notificava al ricorrente/debitore ceduto mediante raccomandate a/r la cessione di entrambi i crediti; in data 01/07/2018 veniva conferito il ramo d'azienda dell'Area NPL dalla Capogruppo all'intermediario convenuto e, consequenzialmente, anche i sopra menzionati crediti; in data 03/12/2019 cedeva il credito di importo pari a € 1.140,44 ad un fondo di investimento; in data 23/12/2022 cedeva, altresì, il credito di importo pari a € 19.171,00 ad una società per azioni; da tali date non risultava titolare di alcun credito nei confronti del ricorrente e, consequenzialmente, non pretendeva alcun pagamento; non riceveva alcun reclamo da parte del ricorrente.

In diritto, la banca in via preliminare eccepisce che il ricorso è improcedibile per carenza del preventivo reclamo. Nel merito, premesso che le date di stipula dei contratti nn.*172 e *217 sono rispettivamente il 25/08/2011 e il 29/02/2012 e che le notifiche di cessione del credito a favore della Capogruppo dell'intermediario sono avvenute in data 02/07/2015 e 17/04/2015, risulta provato che nel periodo di titolarità dei crediti nei confronti del ricorrente non sia decorso il termine decennale di prescrizione; ribadisce che dal 2022 non è più titolare di suddetti diritti, né ha interesse ad una dichiarazione di esistenza degli stessi e, pertanto, neppure ad interrompere il decorso del termine di prescrizione con l'invio di idonei atti interruttivi.

Chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato nel merito.

Con le repliche il cliente insiste nella domanda, integrandola con la richiesta di ordine alla banca di fornire prova documentale di eventuali pagamenti successivi al 2015, nonché di disporre la sospensione di eventuali azioni esecutive.

DIRITTO

L'intermediario solleva preliminarmente eccezione di inammissibilità per carenza del preventivo reclamo. Più precisamente, sostiene che il ricorrente non abbia provveduto a fornire evidenza del reclamo che assume presentato in data 23/09/2025 né ad allegare una copia dello stesso.

Risulta agli atti la trasmissione di una notifica a mezzo PEC all'intermediario convenuto in data 23/09/2025 con oggetto "*Richiesta di accesso atti e documentazione cessione credito – Revoca consensi privacy*" e relativa ricevuta di avvenuta consegna. Con tale PEC il ricorrente avanza richiesta di accesso agli atti per alcuni documenti specificamente individuati, revoca tutti i consensi eventualmente prestati per i trattamenti di dati personali e diffida la banca dal proseguire in ulteriori trattamenti non strettamente connessi alla gestione della pratica. Per inciso, nonostante l'eccezione sollevata dall'intermediario, parte ricorrente non dichiara alcunché in sede di repliche.

Nel reclamo, dunque, risulta formulata solo la domanda relativa all'ostensione della documentazione bancaria (sub 5), mentre tutte le altre domande (sub 1, 2, 3 e 4) non risultano presenti. Come noto, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia con il provvedimento del 18 giugno 2009, nel testo vigente, stabiliscono espressamente che "Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario" (cfr. Sez. VI, par. 1). Inoltre, le Disposizioni stabiliscono che è da intendersi reclamo "ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo." Inoltre, le medesime Disposizioni ABF prevedono che: "Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario, o nei più brevi termini eventualmente previsti da

specifiche disposizioni di legge o dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del Titolo VI del TUB, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario". Secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, la presentazione del preventivo reclamo rappresenta una condizione di procedibilità del ricorso, di cui il Collegio può rilevare d'ufficio la mancanza, che determina l'inammissibilità del ricorso stesso (Collegio di Milano, decisione n. 25181/2021; Collegio di Milano, decisione n. 19463/2020).

La richiesta di "accesso documentale" è stata avanzata per la prima volta al convenuto in data 23.09.2025. L'orientamento condiviso è nel senso che la richiesta di accesso ex art. 119 TUB non è di regola sufficiente al fine di integrare il requisito del preventivo reclamo, salvo il caso in cui, a seguito alla richiesta del cliente, l'intermediario non dia alcun riscontro entro il termine di 90 giorni e il ricorso abbia il medesimo oggetto, ossia la richiesta di documentazione (cfr. ex multis Collegio di Milano, decisione n. 7314 del 10 maggio 2022, Coll. Roma, 14123/2019; Coll. Roma, 11817/2019; Coll. Bologna, 22043/2018).

Nel caso in esame, la banca resistente non ha fornito riscontro al cliente e, in ogni caso, non risulta essere trascorso il termine di 90 giorni, dal momento che il ricorso è stato presentato il 22.10.2025 e la richiesta di accesso è datata 23.09.2025. Pertanto, anche tale domanda non risulta preceduta da preventivo reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE